

Oggetto: Fwd: Corfilac Preventivo RCT e Tutela Legale

Mittente: 44112 - Agenzia Unipol - Ragusa <44112@agenzia.unipol.it>

Data: 21/03/2025, 16:05

A: funzionamento@corfilac.it, stefano.micciche1@tin.it

Buongiorno,

Vi comunichiamo la nostra migliore offerta relativa alle garanzie RCT/RCO e la Tutela Legale.

Siamo in attesa, qualora ci fosse tempo e possibilità da parte Vostra, di inviare nostro preventivo per la garanzia Furto.

Cordiali Saluti

Emanuele Dipasquale

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso all' e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.

— Allegati: —

Gara RCG SP-N-27050 CORFILAC.docx	116 kB
Gara TUTELA SP-N-27050 CORFILAC.docx	79,5 kB



Enti Pubblici e Gare

Ente: **CORFILAC – Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Agroalimentare Ragusa** Agenzia: **RAGUSA/44112**
Gara n°: **SP-N-27050/2025** Data: **21 Marzo 2025**
Broker: (provv. %) Assuntore: **Roberta Manzi/as**

Comunichiamo la nostra migliore offerta per la gara sopra evidenziata - da intendersi (salvo diversa espressa indicazione) quale premio annuo finito - conteggiata utilizzando i parametri ed i tassi riportati nel seguito.

	L'offerta economica sotto riportata è basata sulle condizioni normative di gara proposte, che si accettano integralmente.
--	---

	Preso atto che è consentito apportare solo <i>varianti predefinite</i> , è necessario introdurre alle condizioni di gara proposte le modifiche nel seguito specificate. L'offerta economica è basata sul normativo così variato.
--	---

	Preso atto che è consentito apportare <i>varianti libere</i> è necessario introdurre alle condizioni di gara proposte le modifiche nel seguito specificate. L'offerta economica è basata sul normativo così variato.
---	--

	Consapevoli che ogni condizionamento invalida l'offerta, non si intende accettare integralmente le condizioni di gara proposte che presentano le criticità non superabili nel seguito riportate. Conseguentemente non sussistono le condizioni per presentare un'offerta valida. Qualora venga espressa una quantificazione economica, questa è da intendersi basata sul normativo variato come indicato.
--	---

La quota di partecipazione al rischio non dovrà essere superiore al 100% (la Coassicurazione dovrà avvenire extra gruppo)

N.B.: si richiama l'attenzione sull'utilità che riveste per l'unità tecnica la possibilità di conoscere l'esito della gara (anche non aggiudicata alla Compagnia), accompagnato da informazioni che consentano, con il maggior dettaglio possibile, di comparare le offerte tecniche ed economiche delle compagnie concorrenti (cfr. obbligo di trasmissione del "REG" ex Circ. 11/2022)

TESTO DI POLIZZA da trascrivere nel testo aggiuntivo di polizza

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I
DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: UnipolSai Assicurazioni S.p.A ;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’Assicurazione;
- per “Indennizzo / Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: prestatori d’opera che svolgono la propria attività tramite un rapporto di lavoro subordinato previsto dalle norme di legge.
 - per “Retribuzione annua lorda”: Si intende:
 - quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
 - gli emolumenti / importi lordi versati dal Contraente:
 - ai lavoratori in somministrazione
 - ai collaboratori a progetto (Parasubordinati)
- Per “**Atto doloso informatico**”(Cyber crime): atto illecito commesso deliberatamente da un dipendente dell’assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Computer Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell’assicurato, che consiste nell’introduzione, alterazione o distruzione dei “Data” dell’assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell’assicurato.
- Per “**Denial of service**” : privazione totale o parziale di origine dolosa dell’utilizzo delle Risorse di sistema e/o di rete dell’Assicurato:
 - in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei Data e
 - dovuta ad un attacco attraverso l’uso di una o più reti di telecomunicazioni (es Internet) progettato e mirato ad interrompere le Risorse di sistema e/o di Rete dell’Assicurato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'ente assicurato in relazione ai rischi derivanti

- dall'esercizio delle seguenti attività:
- *(Inserire breve descrizione della attività dell'ente)*

Salvo esplicito patto contrario, sono comunque esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a proprietà, gestione, manutenzione di strade pubbliche o ad esse equiparate.

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (ART. 14 lettera a)	€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 2.000.000,00 per danni a cose
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (ART. 14 lettera b) e c)	€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000,00 per ogni persona lesa

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 9 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 10 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza, decorre dalle ore 24.00 del **21.03.2025** alle ore 24.00 del **21.03.2026** e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dalle norme di legge vigenti.

In caso di contratti con durata poliennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 ter - Limitazione ed esclusione Embarghi e Sanzioni

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o di altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 – come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione (compresi altresì i dirigenti) dai lavoratori

parasubordinati nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. n. 276/2003 – compreso altresì il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81 del 9/04/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (così come modificato dal D. Lgs. 38/2000) cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso Dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 (e successive modifiche ed integrazioni), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 15 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante;
- b) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti;
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 21 "Committenza auto";

- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti abbiano in consegna e custodia o detengano a qualsiasi titolo, e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- i) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto diversamente previsto in polizza
- j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. Sono inoltre da ritenersi esclusi gli spettacoli pirotecnici compresa la manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- m) derivanti da attività svolte da personale medico nonché da attività sanitarie in genere
- n) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- o) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – TSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- r) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- s) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, guerre, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- t) cagionati da fauna selvatica e da animali randagi;
- u) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, nonché qualsiasi tipo di sperimentazione su persone o animali e gli eventuali danni risultanti dall'attività di ricerca e certificazione.
- v) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose;
- w) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale
- x) derivanti da reclamo, perdita, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall'infezione da coronavirus (COVID-19), grave

sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi e da qualsiasi altra infezione pandemica

y) Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da:

- Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o atto doloso informatico (Cyber crime).
- denial of service.
- disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing.
- interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.

Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 19 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i Dipendenti;
- l'importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'Art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai Prestatori di lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla richiesta scritta formale effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 20 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 21 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 22 – Responsabilità Civile mostre:

• *Dei dipendenti, dei parasubordinati:*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale delle figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T., comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

• *Degli Amministratori:*

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 14 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 23 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo quanto previsto dall'art. 40 "Committenza lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008".

Art. 24 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 150,00.

Art. 25 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possano essere rimosse.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 26 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per sinistro e per ogni anno assicurativo.

Art. 27 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei (semprechè non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 75.000,00.

Art. 28 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute. Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 29 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis C.C.)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro e di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 30 – Persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione a progetto e/o lavoro somministrato, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per danni cagionati a terzi da dette persone.

Art. 31 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dall' art.27 "Danni a condutture ed impianti sotterranei" e dall'art.44 "Scavi e reinterri.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 32 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto, incendio e i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

La presente estensione si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro € 50.000,00.

Art. 33 – Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere.

Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Art. 34 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni fisici - anche se subiti da dipendenti - in conseguenza della somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 35 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

Art. 36 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art. 14-lett.b-c, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, alla lavorazione dell'amianto, alla silicosi nonché per i casi di contagio da virus HIV.
- per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle strutture dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione in generale" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o riverse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 37 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggi, smaltimento rifiuti e i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 38 – Rimozione veicoli

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, i danni causati a veicoli già incidentati, i danni da circolazione stradale (Legge 990/1969 e s.m.i.), i danni subiti da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 39 – Parcheggi – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio, atti vandalici e quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 40 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00.

Art. 41 – Rapporto di collaborazione a progetto

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione a progetto" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.

Art. 42 – Lavoro somministrato

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003, del relativo decreto attuativo nonché delle successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 43 – Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre che ai fini della presente estensione di garanzia i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai "dipendenti dell'Assicurato" se svolgono attività lavorativa per conto della contraente.

Art. 44 – Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Art. 45 – Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Art. 46 -Installazione, montaggio, smontaggio

La garanzia comprende anche il rischio relativo ai lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento, smontaggio e smantellamento delle strutture, attrezzature e quant'altro necessario per l'organizzazione della manifestazione descritta in polizza.

Qualora tali lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Le imprese che eseguono i lavori (nonché titolari e dipendenti) non sono considerate terze.

Art. 47- Servizio bar, preparazione, somministrazione e smercio alimenti

La garanzia comprende anche il rischio relativo all'esistenza del servizio bar nonché alla somministrazione di cibi e alimenti in genere, anche preparati dall'Assicurato, compreso il rischio dello smercio (vedi Cond. Speciale n. 12 stampata in polizza).

Art. 48 - R.C. personale di non dipendenti che svolgono attività per l'Assicurato in relazione alla manifestazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale delle persone, non dipendenti dell'Assicurato, che svolgono per conto dello stesso attività organizzativa e gestionale (compresi i lavori di preparazione, installazione, montaggio, smontaggio) in relazione alla manifestazione descritta. Tali persone non sono considerate terze né nei confronti del Contraente né tra di loro.

Art. 49- Danni agli impianti, locali e luoghi in genere in cui si svolge la manifestazione musicale

L'assicurazione comprende i danni cagionati agli impianti, locali e luoghi in genere in cui si svolge lo spettacolo musicale e relativi arredamenti, attrezzature e strutture, sempreché del fatto debba risponderne l'Assicurato. Restano comunque esclusi i danni a statue, opera d'arte, palchi, pedane, alberi, manto erboso e piante. La presente garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno col minimo di 2.000 € e fino alla concorrenza di un massimale pari al 10% del massimale per sinistro di polizza

Art. 50- Manifestazioni, mostre, fiere, mercati, ecc

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'ente in qualità di organizzatore, promotore, patrocinatore, ecc di eventuali quali workshop, convegni, mostre, cene di gala, eventi teatrali, eventi cinematografici, eventi aziendali, eventi musicali, eventi sportivi, eventi promozionali, eventi istituzionali, fiere, festival, presentazione di libri, set riprese, foto e video, ecc ; le iniziative possono essere di tipo pubblico o privato, nazionali o internazionali.

Art. 51 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia frontale assoluta per qualsiasi tipologia di danno di € **250,00** per ogni sinistro , salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Semestralmente la Società provvederà entro 30 giorni ad emettere appendice con la quale si provvederà all'incasso delle somme dovute dall'Ente in riferimento ai sinistri pagati dalla Compagnia a titolo di franchigia, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice.

Art. 52 – Calcolo del premio

Il premio annuo di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all'importo preventivato del Fatturato di **Euro 2.525.626,85**.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso annuo finito (comprensivo di imposte) del **1,584 pro mille**.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 19, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- c) di non aver cagionato sinistri negli ultimi tre anni.

Salvo diverse dichiarazioni da riportare di seguito:

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 9 Disdetta in caso di sinistro
- Art. 12 Foro competente
- Art. 16 Persone non considerate terzi
- Art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 19 Regolazione del premio
- Art. 51 Franchigia

Data _____

CONTRAENTE _____

OFFERTA ECONOMICA:

Durata: UN ANNO dal 21.03.2025 al 21.03.2026 - FRAZIONAMENTO ANNUALE

Premio di Offerta: PREMIO ANNUO LORDO € 4.000,00

Franchigia: € 250,00

Si rileva che il dato del Fatturato deve essere aggiornato

	Fatturato	Tasso promille	Premio lordo annuo €
Fatturato	2.525.626,85 €	1,584	€ 4.000,59
PREMIO ANNUO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO			

N.B. LE QUOTAZIONI DEVONO ESSERE ALLEGATE ALLA COPIA DI POLIZZA PER LA DIREZIONE

NOTE (da non allegare all'offerta di gara)

N.B. SOLO PER AGENZIA:

Evidenziamo che non siamo in grado di fornire tutti i dati richiesti all'art. 1.16, ma accettiamo il capitolato unicamente se come Agenzia Vi impegnate ad integrare i report provenienti da Direzione con quanto richiesto all'art. menzionato, nonché ~~OVE PREVISTO~~ Vi impegnate a sostenere ~~TUTTI GLI ONERI~~ economici relativi a penali per eventuali inadempienze a quanto contemplato nel medesimo articolo.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si ricorda che, a norma della Circolare UGFA / DD / 29-2011, è necessario PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA POLIZZA provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 e successive modifiche. Per il dettaglio degli adempimenti si veda l'apposita sezione inserita nel "Net Link" aziendale.

LA NORMATIVA E' DI RILIEVO PENALISTICO ED, IN CASO D'INADEMPIMENTO, ESPORREBBE LA COMPAGNIA E L'AGENZIA A GRAVI CONSEGUENZE SANZIONATORIE.

CRITICITA' OSTATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Nessuna

NOTE (da non allegare all'offerta di gara)

Prodotto: 2001 Ramo: 65

Codice Rischio: 2.14.21 - Parametro: 5 (Fatturato)

N. protocollo: 000N-27050

Per l'emissione della polizza valgono le disposizioni di seguito riportate.


DISPOSIZIONI EMISSIONE POLIZZA

Qualora la gara venga aggiudicata con accettazione di integrazioni e/o modifiche al capitolato speciale di appalto, è necessario in fase di emissione di polizza precisare con "Testo Aggiuntivo", che dovrà essere allegato anche al cartaceo di polizza, quanto sotto riportato:

"Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni – è regolato:

- 1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto;**
- 2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;**

	<p>3. dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni del capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato".</p> <p>4. Risposte a richieste di chiarimento pubblicate dall'Ente, che dovranno essere riportate integralmente nel testo aggiuntivo.</p>
--	---

	<p>Qualora la gara venga aggiudicata con accettazione del capitolato speciale di appalto, senza alcuna eccezione, è necessario in fase di emissione di polizza precisare con "Testo Aggiuntivo", che dovrà essere allegato anche al cartaceo di polizza, quanto sotto riportato:</p> <p>"Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni – è regolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto; 2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato".
---	---

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'agenzia deve prendere visione della documentazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. Tale documentazione è consultabile su *UEBA/Adempimenti e Normative/Enti Pubblici e gare*

➤ **In polizza (o nel capitolato di gara) deve sempre essere presente la sotto riportata clausola:**

L'Impresa Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni spa (in breve "Assicuratore"), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

➤ **In ottemperanza alle normative nazionali ed internazionali, deve essere inserita in tutte le polizze la seguente precisazione:**

"LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da


risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.”



Enti Pubblici e Gare

Ente: **CORFILAC – Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Agroalimentare Ragusa** Agenzia: **RAGUSA/44112**
Gara n°: **SP-N-27050/2025** Data: **21 Marzo 2025**
Broker: (prov. %) Assuntore: **Roberta Manzi/as**

Comunichiamo la nostra migliore offerta per la gara sopra evidenziata - da intendersi (salvo diversa espressa indicazione) quale premio annuo finito - conteggiata utilizzando i parametri ed i tassi riportati nel seguito.

	L'offerta economica sotto riportata è basata sulle condizioni normative di gara proposte, che si accettano integralmente.
	Preso atto che è consentito apportare solo <i>varianti predefinite</i> , è necessario introdurre alle condizioni di gara proposte le modifiche nel seguito specificate. L'offerta economica è basata sul normativo così variato.
	Preso atto che è consentito apportare <i>varianti libere</i> , è necessario introdurre alle condizioni di gara proposte le modifiche nel seguito specificate. L'offerta economica è basata sul normativo così variato.
	Consapevoli che ogni condizionamento invalida l'offerta, non si intende accettare integralmente le condizioni di gara proposte che presentano le criticità non superabili nel seguito riportate. Conseguentemente non sussistono le condizioni per presentare un'offerta valida. Qualora venga espressa una quantificazione economica, questa è da intendersi basata sul normativo variato come indicato.

La quota di partecipazione al rischio non dovrà essere superiore al 100% (la Coassicurazione dovrà avvenire extra gruppo)

N.B.: si richiama l'attenzione sull'utilità che riveste per l'unità tecnica la possibilità di conoscere l'esito della gara (anche non aggiudicata alla Compagnia), accompagnato da informazioni che consentano, con il maggior dettaglio possibile, di comparare le offerte tecniche ed economiche delle compagnie concorrenti (cfr. obbligo di trasmissione del "REG" ex Circ. 11/2022)

MODIFICHE AL CAPITOLATO (offerta tecnica):

**TESTO DI POLIZZA DA ADOTTARE E TRASCRIVERE NEL TESTO AGGIUNTIVO DI
POLIZZA:**

TUTELA GIUDIZIARIA

DEGLI

AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI

DI

ENTI PUBBLICI

Edizione Gennaio 2020

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: Unipol Assicurazioni S.P.A.;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il fatto che genera la controversia;
- per “Scoperto”: la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Compiti e Funzioni”: l’attività svolta dall’Assicurato per l’Ente Pubblico di appartenenza;

- per “Ente Pubblico”: qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

- per "Spese legali e peritali": le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

- per "**Colpa Grave**": evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di “intensa negligenza”;

ASSICURATI

L’Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore dell’ Ente e delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative o Dipendenti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni ai casi assicurativi che riguardano l’ Ente, come più precisamente indicato nell’elenco allegato.

ATTIVITA’ ASSICURATA

Esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti agli assicurati dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro **50.000,00.=**, per ogni controversia, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa.

Per più sinistri relativi ad un unico anno assicurativo la massima esposizione della Compagnia non potrà superare l'importo di € **150.000,00.=**.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892 – 1893 – 1894 c.c. il contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non aver avuti annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- che negli ultimi tre anni gli Assicurati non sono stati soggetti attivi o passivi in procedimenti penali, civili e/o amministrativi e di non essere a conoscenza di circostanze o fatti, presenti o passati, che potrebbero dar luogo a controversie indennizzabili con la presente polizza.
- di non essere quotato in borsa

Il Contraente si impegna ad informare gli Assicurati degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di

efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacita proroga.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 bis - Limitazione ed esclusione Embarghi e Sanzioni

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o di altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

**NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA
GIUDIZIARIA**

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente di appartenenza.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) Danni subiti

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti;

b) Danni causati

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti lievemente colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;

c) Difesa penale

Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione

d) Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite; solo nell'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato, le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

e) Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) -

Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **d.lgs 81/2008** –e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Sicurezza sul lavoro** , le garanzie di polizza vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

f) **Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni)**

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del:

- titolare del trattamento, purché Contraente, ai sensi dell'Art.28 del D.Lgs.196/03;
- responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 37 e seguenti del D.Lgs.196/03.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D.Lgs.196/03.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate dalla Società nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 15 - Rischi esclusi

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso o colpa grave dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) che insorgano tra Assicurati;
- d) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- e) inerenti al recupero crediti;
- f) di diritto fiscale e tributario;
- g) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- h) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- j) derivanti da vertenze sindacali o di lavoro, fatta eccezione per sinistri relativi a licenziamento per giusta causa dell'assicurato persona fisica; in tale caso la Polizza opererà solo a favore dell'Ente Contraente, se risulti soggetto assicurato dalla polizza stessa;

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia

a) La garanzia viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti non oltre un anno prima della data di effetto dell'assicurazione, sempreché comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante la validità della polizza e che inoltre al momento di tale denuncia la persona coinvolta nella controversia risulti assicurata con la presente polizza.

I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 17 - Esistenza di coperture di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

1. ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
2. dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

Art. 18 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da fatti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 19 - Obblighi e gestione del sinistro

1. Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 7 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- a) una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- b) una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- c) il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa e che potrà, ove l'Assicurato lo richieda, essere individuato tra uno dei nominativi indicati dalla Compagnia.

2. Se l'Assicurato intende dar corso ad una azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare dalla Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicurato deve:

- a) fare denuncia all'agenzia a cui è assegnata la polizza;
- b) fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- c) fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria,

l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- 3. L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.**
- 4. Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.**

5. La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata alla società specializzata

ARAG Assicurazioni S.p.A.

Via del Commercio, 59

37135 Verona (VR)

www.arag.it, tel. 045 8290411

Il Contraente pertanto, ferme restando le modalità e i termini di denuncia previsti dalla polizza, si impegna a denunciare i sinistri a norma del comma 1 .

Art. 20 - Liquidazione delle spese

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

Art. 21 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata senza alcuna franchigia.

Art. 22 - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 23 – Assicurazione parziale

L'assicurazione si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi una qualifica tra quelle previste in polizza.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone indicate, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

Art. 24 – Calcolo del premio (premio comprensivo di imposte) e sua regolazione

Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all'importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutti i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa di Euro **3.005,50.=**.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprensivo di imposte) del **1,19 promille**.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 25, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

Art. 25 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento del premio**
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro**
- Art. 9 Proroga dell'assicurazione**
- Art. 11 Foro competente**
- Art. 15 Rischi esclusi**
- Art. 16 Inizio e termine della garanzia**
- Art. 19 Obblighi e gestione del sinistro**
- Art. 21 Franchigia**
- Art. 23 Assicurazione parziale**

IL CONTRAENTE

N.B. LE QUOTAZIONI DEVONO ESSERE ALLEGATE ALLA COPIA DI POLIZZA PER LA DIREZIONE

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si ricorda che, a norma della Circolare UGFA / DD / 29-2011, è necessario PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA POLIZZA provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 e successive modifiche. Per il dettaglio degli adempimenti si veda l'apposita sezione inserita nel "Net Link" aziendale.

LA NORMATIVA E' DI RILIEVO PENALISTICO ED, IN CASO D'INADEMPIMENTO, ESPORREBBE LA COMPAGNIA E L'AGENZIA A GRAVI CONSEGUENZE SANZIONATORIE.

QUOTAZIONE (offerta economica):

Durata: 21.03.2025 – 21.03.2026 FRAZIONAMENTO ANNUALE

Premio di Offerta: € 3.005,50

	Importo lordo annuo €	Tasso promille	Premio lordo FLAT €
FATTURATO	2.525.626,85	1,19	€ 3.005,50
PREMIO ANNUO FINITO DI POLIZZA FLAT			

CRITICITA' OSTATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Nessuna

NOTE (da non allegare all'offerta di gara)

N.B. SOLO PER AGENZIA:

Evidenziamo che non siamo in grado di fornire tutti i dati richiesti all'art. 1.16, ma accettiamo il capitolato unicamente se come Agenzia Vi impegnate ad integrare i report provenienti da Direzione con quanto richiesto all'art. menzionato, nonché ~~—OVE PREVISTO—~~ Vi impegnate a sostenere ~~TUTTI GLI ONERI~~ economici relativi a penali per eventuali inadempienze a quanto contemplato nel medesimo articolo:


Prodotto: 2016 Ramo: 71

Codice Rischio: 72000 - Parametro: 5 (Fatturato)

N. protocollo: 000N27050

Per l'emissione della polizza valgono le disposizioni di seguito riportate.

DISPOSIZIONI EMISSIONE POLIZZA



Qualora la gara venga aggiudicata con accettazione di integrazioni e/o modifiche al capitolato speciale di appalto, è necessario in fase di emissione di polizza precisare con "Testo Aggiuntivo", che dovrà essere allegato anche al cartaceo di polizza, quanto sotto riportato:

"Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni – è regolato:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto; 2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; 3. dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni del capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato". 4. Risposte a richieste di chiarimento pubblicate dall'Ente, che dovranno essere riportate integralmente nel testo aggiuntivo.
--	--

	<p>Qualora la gara venga aggiudicata con accettazione del capitolato speciale di appalto, senza alcuna eccezione, è necessario in fase di emissione di polizza precisare con "Testo Aggiuntivo", che dovrà essere allegato anche al cartaceo di polizza, quanto sotto riportato:</p> <p>"Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni – è regolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto; 2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato".
--	---

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'agenzia deve prendere visione della documentazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. Tale documentazione è consultabile su *UEBA/Adempimenti e Normative/Enti Pubblici e gare*

➤ **In polizza (o nel capitolato di gara) deve sempre essere presente la sotto riportata clausola:**

L'Impresa Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni spa (in breve "Assicuratore"), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

➤ **In ottemperanza alle normative nazionali ed internazionali, deve essere inserita in tutte le polizze la seguente precisazione:**

"LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da

risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."